

Nota del Consiglio nazionale di categoria per chi viene in Italia a esercitare

Solo commercialisti veri

Tolleranza zero sull'uso del titolo professionale

DI **BENEDETTA PACELLI**

No al titolo di «dottore commercialista» al professionista che svolge temporaneamente la professione in Italia. Il soggetto omologo proveniente da un paese comunitario, infatti, dovrà utilizzare il titolo professionale dello stato membro nella lingua originale senza tradurlo. Potrà acquisire quello italiano solo al termine di una procedura di riconoscimento dimostrando di essere in possesso di una qualifica professionale e non una generica prestazione di attività. A mettere in chiaro come disciplinare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero e soprattutto il corretto uso del titolo ci pensa una nota (47/11) del Consiglio nazionale di categoria che chiarisce i quesiti sollevati da alcuni ordini territoriali in relazione ai professionisti che provengono dai paesi membri e chiedono di essere iscritti all'albo italiano.

Lo scenario

La nota prende lo spunto da una prassi diffusa e «scorretta» di indicare nei documenti il titolo professionale di

La nota in pillole

- Chi svolge temporaneamente la professione di dottore commercialista in Italia mantiene il titolo conseguito nello stato membro in lingua originale
- Si può acquisire il titolo di dottore commercialista italiano solo al termine di una procedura di riconoscimento ed eventuali prove attitudinali
- Chi ha svolto il percorso formativo in Italia e poi ottenuto in Spagna una sorta di omologazione del titolo senza superare l'esame di stato non può esercitare la professione in Italia.

commercialista quale diretta traduzione del titolo estero», da parte di quei soggetti che hanno presentato richiesta di riconoscimento della qualifica conseguita all'estero o che intendono esercitare temporaneamente la professione in Italia. In questo senso il Cndcec ricorda innanzitutto che il Consiglio dell'ordine non può procedere all'iscrizione nell'albo senza l'apposito decreto ministeriale di riconoscimento e il certificato che testimonia il superamento della prova attitudinale rilasciato dallo stesso Consiglio nazionale presso il quale si tengono le misure compensative. L'ordine competente, a quel punto, dopo aver ricevuta copia della dichiarazione dal ministero deve disporre automaticamente l'iscrizione in un'apposita sezione dell'albo.

Il titolo

Una volta iscritto il professionista che svolge «l'attività occasionale e temporanea non può comunque utilizzare il titolo di dottore commercialista ma dovrà utilizzare il titolo professionale dello stato membro di stabilimento, nella lingua originale». Il titolo «commercialista» o «dottore commercialista», spiega ancora l'ordine guidato da Claudio Sciliotti, è possibile solo al termine della procedura di riconoscimento che presuppone la corrispondenza tra professione estera e quella italiana e dopo il superamento delle prove attitudinali e quindi il recupero dei contenuti formativi eventualmente mancanti. L'uso generico del termine commercialista, «invece della nozione completa dottore commercialista o ragioniere commercialista,

non solo non è di per sé utile a definire la qualifica professionale posseduta ma, al contrario, si presta a ingenerare equivoci».

Le indicazioni

In virtù del potere di controllo posseduto dagli ordini, il Cndcec invita i presidenti territoriali a verificare che la prestazione sia effettivamente di natura temporanea e che il titolo utilizzato in regime di libera prestazione sia realmente quello acquisito nel paese di origine e non quello italiano e peggio quello generico di commercialista. Il Consiglio invita, poi, a prestare attenzione a quei soggetti che hanno svolto il percorso formativo in Italia e poi hanno ottenuto in Spagna una sorta di omologazione del titolo per effetto dello stabilimento e dell'iscrizione del soggetto al collegio degli economistas. Questi potrebbero tentare di esercitare in Italia ricorrendo alla modalità della libera prestazione di servizi, senza superare l'esame di stato. In questo modo si creerebbe «una sorta di nuova categoria» che seppure saltuariamente esercitano la professione senza i requisiti richiesti dalla legge.

© Riproduzione riservata

ALLA CAMERA Medici, la riforma va avanti

DI **SIMONA D'ALESSIO**

Il riassetto di ordini, albi e federazioni di medici chirurghi, medici veterinari, farmacisti e odontoiatri fa passi in avanti. L'obiettivo è rendere più efficienti i servizi agli iscritti sul fronte della formazione e del rispetto delle norme deontologiche, ma si prevede anche l'obbligo per i professionisti di dotarsi di una «adeguata» copertura assicurativa, per sostenere le conseguenze di eventuali errori, o incidenti nell'esercizio dell'attività. Martedì il disegno di legge delega del governo contenente disposizioni in materia sanitaria (n. 4274) tornerà all'esame della commissione affari sociali della camera per le repliche della relatrice, Melania Rizzoli (Pdl) che, essendo il testo largamente condiviso dall'opposizione, prevede possa arrivare in aula per il voto «entro il mese di luglio, per poi andare al senato». La parlamentare spiega a *ItaliaOggi* che «era necessario un riordino della materia»: la struttura ordinistica e federativa, si legge nell'articolo 6, verrà definita con «compiti di rappresentanza della professione presso le istituzioni regionali, e di supporto all'attività degli ordini provinciali, nel rispetto della loro autonomia», e si confermano gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti. Trattandosi, poi, di «enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare, e organi sussidiari dello stato» saranno sottoposti alla vigilanza del ministero della salute, e dovranno, «senza oneri aggiuntivi», curare lo svolgimento degli esami di abilitazione e i processi di aggiornamento e formazione continui «al fine della certificazione del mantenimento dei requisiti dei camici bianchi. Le regole etico-deontologiche dovranno, inoltre, essere raggruppate in un codice, approvato e aggiornato dalle federazioni, che sarà vincolante per tutti gli iscritti. Una novità «di rilievo, che sta trovando grandissimi consensi in questa categoria» è la costituzione di un ordine specifico per la professione odontoiatrica che, osserva Rizzoli, «forte già di un suo percorso di specializzazione universitaria, finora veniva assemblata a quella dei medici». Nell'intero provvedimento, conclude, «si perseguono obiettivi di sburocrazia del servizio sanitario nazionale, per migliorare l'accesso dei cittadini alle prestazioni».

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il consumatore sceglie il suo tribunale

Nelle liti fra avvocati e clienti sono questi ultimi a scegliere il foro

Il foro esclusivo del consumatore prevale anche nelle cause contro l'avvocato. Infatti, la lite fra legale e cliente dev'essere discussa presso il tribunale del distretto dove quest'ultimo ha la residenza. Non è tutto. La residenza del professionista diventa invece decisiva nel caso in cui l'assistito sia un'azienda o un imprenditore.

È quanto sancito per la prima volta dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 12685 del 9 giugno 2011, ha respinto il ricorso di un legale che aveva ottenuto dal tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di un suo cliente, un professore universitario, in una causa di fronte al Tar.

Linsegnante si era opposto e i giudici avevano dichiarato, in seconda battuta, la loro incompetenza rimettendo gli atti al tribunale di Larino. A questo punto il legale ha presentato ricorso in Cassazione ma qui ha perso definitivamente. Infatti il Collegio di legittimità lo ha respinto confermando che gli atti devono rimanere nel palazzo di giustizia molisano.

«È evidente, quindi», così motivano gli Ermellini, «che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l'avvocato».

Fra l'altro a nulla rileva che

«il rapporto tra l'avvocato e il professionista sia caratterizzato dall'intuito personale e sia, non di contrapposizione, ma di collaborazione (questo, tra l'altro, solo nei rapporti esterni con i terzi, ossia con le controparti del cliente), non rientrando tale circostanza nel paradigma normativa». Anche in questo caso, dice la Corte, si versa nell'ipotesi di contratto (d'opera professionale) stipulato tra un professionista (l'avvocato), che tipicamente conclude quel tipo di contratto nella sua attività professionale, e un cliente, il quale, a seconda delle circostanze, può essere un consumatore o meno.

Tutto diverso quando il cliente è un imprenditore o un'azienda. Ecco un altro punto fondamentale della decisione: per il codice del consumatore «il foro alternativo speciale di cui all'art. 637, c. 3 c.p.c. opera solo nell'ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all'avvocato, sia una persona giuridica oppure - nell'ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica - che esso non rivesta la qualità di consumatore e, quindi, che abbia richiesto la prestazione professionale all'avvocato per uno scopo estraneo alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

Fra gli altri aspetti chiariti in sentenza uno sicuramente interessante è capire, soprattutto da un punto di vista pratico, il tipo di rapporto che si è instaurato fra professionista e cliente. In proposito la terza sezione civile ha chiarito che il foro del consumatore prevale anche se il contratto non è stato concluso per iscritto o con appositi formulari o moduli. Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato il rigetto del ricorso del legale.

Debora Alberici

A Milano inaugurati gli uffici dell'Organismo di mediazione

Tagliato ieri il nastro dei nuovi uffici dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Milano. I nuovi locali, inaugurati dal presidente Paolo Giuggioli prevedono quattro sale per le mediazioni utilizzabili mattina e pomeriggio; una sala per le riunioni, utilizzabile eventualmente anche per le mediazioni; una segreteria per la ricezione delle domande e uno spazio per lo Sportello del cittadino. «L'istituzione dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine», ha spiegato il numero uno degli avvocati milanesi, «si inserisce, di fatto, nel solco di altre iniziative degne di nota realizzate dall'Ordine degli avvocati di Milano nell'interesse dei cittadini: lo sportello per il cittadino, il patrocinio a spese dello stato, la difesa d'ufficio e il servizio di informazione e orientamento al percorso legale conosciuto come «Avvocati in Zona».

Benedetta Pacelli



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti